

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"C.U.S. ROMA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 (duemilasei)
il giorno diciotto
del mese di aprile
alle ore sedici e minuti trenta
in Roma, Viale Tor di Quinto, 64
Avanti a me Dott. Franco Bartolomucci, Notaio in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

S T A T U T O

C.U.S. ROMA A.S.D.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'11 novembre 2002

TITOLO I - Natura e scopi

ARTICOLO 1

Definizione

1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D.". Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. è un Ente Sportivo Universitario, con sede in Roma che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. Roma - Associazione Sportiva Dilettantistica - A.S.D. è associazione che realizza, nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, ai fini delle L. 28 giugno 1977, n. 394, art. 2 lett. b), L. 3 agosto 1985, n. 429, art. 1 comma 3, L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 6 lett. c), L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 12 lett. d), lett. g) e successive modificazioni.

3. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. attua le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria delle Università degli Studi di Roma direttamente e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I..

4. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. sin dal 1968 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968 n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello Statuto CONI, ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I..

5. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione

Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

6. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

7. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. si vincola a non svolgere attività incompatibile con lo statuto del C.U.S.I. e con le sue finalità.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Sono finalità del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D.:

a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

b) l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del C.O.N.I., della FISU, delle FSN e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 4;

c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi allo sport per tutti e, con particolare priorità, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;

d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università nel cui ambito opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con le Università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all'interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva;

- f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa, rispettivamente, con le singole università di riferimento;
- g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:
- a) costruire, acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'università ovvero da enti pubblici o privati;
- b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in favore dei soci, degli associati e dei partecipanti tesserati nonché della popolazione appartenente al territorio;
- c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;
- d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
- e) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

ARTICOLO 3

Natura

1. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.
2. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello statuto della federazione.
3. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.
4. L'adesione del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. al CUSI comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.
5. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione

Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonchè gli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole Federazioni, purchè non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti del C.U.S.I..

ARTICOLO 4

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.
In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad ingenerare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

ARTICOLO 5

Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D., già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli artt. 7 e 41 comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo art. 24.

2. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli artt. 25 lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

- a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;
- b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

ARTICOLO 6

Strutture organizzative

1. Il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.

2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D., fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale del singolo C.U.S., aderente al C.U.S.I..

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello statuto del C.U.S.I..

TITOLO II - I Soci

ARTICOLO 7

Soci del C.U.S. Roma

1. Sono soci del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..

2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città, sede del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D., fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 15 dello Statuto del C.U.S.I., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..

3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.

7. È fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di soci.

ARTICOLO 8

Esclusione - recesso - decadenza

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. Roma, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata A.R. ed essere annotato nel registro soci.

Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei

soci del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..

2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..

3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.

TITOLO III - I Tesserati

ARTICOLO 9

Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e dell'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. Roma, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.

2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I..

3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 16 dello Statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 10

Doveri dei Tesserati

1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale del C.U.S.I..

TITOLO IV - Organi

ARTICOLO 11

Organi del C.U.S. Roma

1. Sono organi del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12

Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per

l'Assemblea Federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. e/o su un quotidiano locale.

3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti.

6. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D.:

a) l'elezione del Presidente del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D.;

b) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dall'Organo Amministrativo per l'esercizio successivo;

d) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;

e) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.

2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.

ARTICOLO 14

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

a) modifiche allo statuto

b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;

- c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

ARTICOLO 15

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i soci del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D..
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:
 - a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;
 - c) determinare la quota annuale di iscrizione
 - d) convocare le assemblee dei soci;
 - e) approvare gli eventuali regolamenti interni;
 - f) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. Roma A.S.D. alle assemblee federali;
 - g) approvare il bilancio preventivo;
 - h) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
 - i) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea;
 - j) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;
 - k) **cooptare i rappresentanti nominati dal Rettore che integrano il Consiglio secondo le indicazioni del successivo comma 5.**
 - l) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente statuto.
 - m) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 10 (o 15), compresi il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D., eletti dall'Assemblea dei soci.

5. Una percentuale di rappresentanti non superiore al 20% dei componenti del Consiglio Direttivo, come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3, è nominata direttamente dal Rettore dell'Università con apposito decreto in conformità con quanto disposto dall'art. 471 commi 9,10 e 11 dello Statuto C.U.S.I..

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D., nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.

7. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza dei presenti.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

9. Il Consiglio Direttivo decade:

a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D., per qualunque motivo;

b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti eletti.

ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori, eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleleggibili.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.

I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli attribuiti al Collegio Sindacale dalle disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

TITOLO V - Patrimonio e Mezzi

ARTICOLO 18

Patrimonio

Il patrimonio del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia

proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.

ARTICOLO 19

Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. si avvale dei seguenti mezzi:

- a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente statuto;
- b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. Roma dall'esercizio delle sue attività;
- c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
- d) ogni altro tipo di entrata.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. Roma.

Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 20

Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.

3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto Consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla competente Assemblea. MODIFICARE IN:

3. **Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.**

4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo approva il relativo Bilancio di Previsione.

5. AGGIUNGERE

5. **Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Direttivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che**

dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ARTICOLO 21

Scioglimento del C.U.S. Roma

1. Lo scioglimento del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente statuto. MODIFICARE IN:

1. Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione del CUS sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 90 co. 18 L. 289/2002, può essere su indicazione dell'Assemblea destinato al C.U.S.I. ovvero all'Università territorialmente competente. MODIFICARE IN:

2. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà proporzionalmente devoluto: a fini sportivi, ai sensi dell'art. 90, comma 18, della legge 289/2002, a fini di utilità sociale in applicazione della legge 383/2000.

3. AGGIUNGERE:

3. L'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.

ARTICOLO 22

Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. ed altri C.U.S., tra il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio Arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810 comma 2 c.p.c..

2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 gg. dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 810

comma 1 c.p.c..

3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.

4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri del C.U.S.I..

5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto del C.U.S.I..

ARTICOLO 23

Normativa applicabile

1. Il presente statuto può essere integrato da norme regolamentari al fine di essere conformato a quelli adottati dalle Federazioni sportive nazionali, a condizione che tali norme non siano contrarie a quanto previsto dallo statuto del C.U.S.I..

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 24

Norma transitoria

1. Il presente statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. Roma, ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 25 comma 2, lett. i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informatori dello Statuto C.U.S.I..

2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto.

A tal fine, il Centro Universitario Sportivo di Roma Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Roma A.S.D. procederà alla ricognizione dei soci attuali, per l'individuazione della compagine associativa.

ARTICOLO 25

NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE

1. L'esclusione del socio prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, può essere deliberata in presenza di gravi motivi, conseguentemente al mancato rispetto delle norme statutarie e delle norme stabilite dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive e dal C.U.S.I..

2. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri previsti dall'art. 16, commi 1 e 2, ad esclusione di quelli riservati per statuto all'Assemblea dei soci.

3. I Regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

F.TO: ALBERTO GUALTIERI - FRANCO BARTOLOMUCCI (NOTAIO)